

10 dicembre

Giornata internazionale dei diritti dell'uomo

Il 10 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti dell'uomo. Essa celebra il giorno in cui, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

La **Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo**, documento base per l'Assemblea delle Nazioni Unite, rappresenta il tentativo di dare riconoscimento perenne ai diritti che spettano all'essere umano in quanto tale, a presidio dell'umanità sconvolta dalle atrocità della guerra. Gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti, si legge nel primo articolo della Dichiarazione.

La Carta ha valore etico e giuridico e, pur non essendo vincolante in senso proprio per i paesi che aderiscono all'ONU, i suoi principi sono considerati ormai diritto vivente e patrimonio giuridico di riferimento per l'intera umanità.

Nella Dichiarazione Universale sono riconosciuti principi che toccano il tema del **carcere** e della **giustizia**, a conferma della perenne validità degli stessi, in continuità con le conquiste della rivoluzione americana e francese, e base del Patto internazionale dei diritti civili e politici (1966), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino (1955) e della più recente Carta di Nizza, diventata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009.

La previsione, già all'art. 5, del **divieto di tortura** e di **trattamenti inumani e degradanti**, in tempi di sovraffollamento estremo, la dice lunga sulla attualità della Dichiarazione ma anche su quanto ancora deve farsi, pure in presenza, nel nostro ordinamento costituzionale, dell'art. 27 co. 3 che riporta lo stesso precetto unitamente all'obbligo di perseguire il fine rieducativo della pena.

Nella Dichiarazione (artt. 7 e seg.) sono ben esplicitati il **diritto di difendersi**, di **ricorrere ad una giurisdizione indipendente**, il diritto ad **un equo processo** e allo svolgimento dello stesso in **contraddittorio**.

torio, oggi principi codificati a livello costituzionale nell'art. 111 Cost., ma non ancora compiutamente realizzati (art. 10).

All'art. 9 si vietano l'arresto e l'esilio arbitrari, e all'art. 11 si sancisce la presunzione di innocenza sino alla prova legalmente acquisita della colpevolezza di una persona, che richiama, ma in modo più netto, la **presunzione di non colpevolezza** dell'art. 27 co. 2 Cost..

Ancora (art. 10) si anticipa il **principio di legalità**, laddove si prevede che nessuno possa essere incriminato per fatti non costituenti reato al momento del fatto previsto nella nostra Carta fondamentale nell'art. 25 co. 2.

Come dimenticare, poi, pensando a tutte le persone straniere detenute in carcere o ristrette nei CIE, l'affermazione del **diritto di cittadinanza e di libera circolazione** delle persone.

Nell'evoluzione della storia dell'ONU, che ha quella Dichiarazione nel suo patrimonio genetico, come **Garante dei diritti dei detenuti della regione Emilia-Romagna** che ha, tra i compiti specifici, anche quello di promuovere condizioni di vita non degradanti negli istituti penitenziari, devo rilevare che, nel delicato rapporto fra il nostro sistema di esecuzione della pena e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone che si trovano in luoghi di privazione della libertà personale, in un momento storico che sottolinea la particolare complessità e drammaticità della realtà carceraria, pare non più differibile da parte dell'Italia l'esecuzione della **risoluzione ONU 48/134 del 1993** per l'**istituzione di una figura nazionale di garanzia e controllo sui luoghi di privazione della libertà personale**, rispetto alla quale diversi sono i progetti di legge depositati, anche nella scorsa legislatura.

Va inoltre ricordato che il **Protocollo facoltativo del 2002 alla Convenzione ONU** contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, sottoscritto, ma purtroppo non ratificato dall'Italia, il quale prevede che entro un anno dalla ratifica il paese firmatario debba dotarsi di un organismo indipendente di controllo e ispezione sui luoghi di detenzione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo per "privazione della libertà" s'intende sia qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di sorveglianza pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o da qualsiasi altra autorità pubblica.

All'**articolo 1** il Protocollo si prefigge di istituire un sistema di **visite periodiche**, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'**articolo 3** prevede che ogni Stato Parte istituisca, designi o gestisca, a livello nazionale, uno o più **organi di visita** incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'**istituzione di un Garante nazionale**, oltre all'assolvimento di obblighi di carattere internazionale, sarebbe il naturale coronamento del percorso intrapreso in via di sperimentazione a livello territoriale con i Garanti locali.

Desi Bruno

Garante dei diritti dei detenuti della regione Emilia-Romagna

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale

proclama

la presente **Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo** come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Art. 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Art. 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Art. 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Art. 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese..

Art. 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Art. 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà..

Art. 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Art. 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Art. 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Art. 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art. **24**

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Art. **25**

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Art. **26**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i

gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. **27**

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore..

Art. **28**

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Art. **29**

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Art. 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Art. 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Art. 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Art. 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Art. 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Art. 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Art. 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Art. 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Art. 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Art. 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Art. 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

2. No one may be compelled to belong to an association.

Art. 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Art. 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Art. 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Art. 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Art. 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Art. 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Art. 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

1. Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Art. 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

Art. 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Art. 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Art. 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Art. 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Art. 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

The General Assembly Proclaims

this **Universal Declaration of Human Rights** as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

25

Art. 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Art. 2

1. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

2. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Art. 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Art. 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Art. 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Art. 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

24

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, therefore

Universal Declaration of Human Rights

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948.

each State Party to establish, at the latest one year after its ratification, one or several independent national preventive mechanisms with control or inspection role. The Protocol, which entered into force on 22 June 2006, was subscribed but unfortunately not ratified by Italy. Article 4, paragraph 2, of the Protocol defines "deprivation of liberty" as: any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or other authority.

Article 1 states the Protocol's objective, namely to establish a **system of regular visits** undertaken by independent international and national bodies to places where people are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

In addition, **article 3** requires each State Party to set up, designate or maintain at the domestic level **one or several visiting bodies** for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

In conclusion, the **establishment of a national body**, besides from being a compliance with international treaty obligations, shall be the natural crowning of the path undergone at local level with the experimental establishment of regional bodies.

Desi Bruno
Guarantor of Prisoners' Rights for the Emilia-Romagna region

protection of the law, including the **right of defence**, the right to **resort to an independent trial**, the right to a **fair trial and to cross-examination**. Although all of these constitutional principles shall be found in article 11 of the Italian Constitution, in reality they are not fully complied with (article 10).

In addition, article 9 prohibits **arbitrary arrest, detention or exile**. Article 11 sets the right **to be presumed innocent** until proven guilty according to legally acquired evidences. This principle recalls in a clear way to the so-called presumption of innocence stated at paragraph 2, article 27 of our Constitution.

In addition, article 10 states the **principle of legality**, affirming that no one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence at the time when it was committed. The same principle can be found in article 25, paragraph 2, of our Constitution.

Finally, in consideration of the big number of strangers who are detained or imprisoned in our prisons and CIE, we cannot forget the affirmation of the **right to citizenship and free movement** of people.

These should not be seen merely as empty statements of principle. Both the history of the United Nations which have, as said, in the Universal Declaration of Human Rights its genetic patrimony, and my role as a **Guarantor of Prisoners' Rights for the Emilia-Romagna region**, having therefore within my specific function the one to improve prison living conditions, let me outline that the **implementation by our country of the UN resolution 48/134 of 20 December 1993** cannot be postponed any longer. In this particular historic moment, the observance of the same is required to deal with the complex and dramatic situation of Italian prisons, as well as to find the right balance between punishment and guaranty of fundamental human rights. Although several projects of law were deposited even during the last legislation, the establishment of an independent national body with competence to guarantee and control respect of human rights in places where people are deprived of their liberty is far to come.

In addition, I would like to refer to the **Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment** of 18 December 2002. The Protocol requires

10 December Human Rights Day

Human Rights Day is celebrated every year on 10 December. It commemorates the day in 1948 the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights.

The **Universal Declaration of Human Rights** is a landmark for the United Nations General Assembly. It is an attempt to promote and guarantee the rights of every person as a consequence of being human. It is also a key milestone in human rights achievement for all mankind which were so terribly overwhelmed by the atrocities of the Second World War. All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is what is stated in article 1 of the Declaration as a response to the human rights violation during the War.

The UN Declaration has both ethical and legal value. Although it is not a binding document, its principles constitute nowadays an international standard of human rights and a common heritage belonging to mankind. This applies, for present purposes, to the principles referring to **prison and justice** set forth by the Universal Declaration of Human Rights. The provision taken in the Declaration confirms both their ongoing validity and the respect for the accomplishments of the American and the French Revolution. Moreover, it is the basis for the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) for the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1955), as well as of for the most recent Charter of Nice which became the European Union Charter of Fundamental Rights soon after the entry into force of the Lisbon Treaty of 2009.

Recalling soon at article 5 of the Declaration the **prohibition of torture and of cruel, inhuman and degrading treatment or punishment**, especially at a time of overcrowded prisons, says much about the modernity of the Declaration. It also outlines what still has to be done. In fact, the same principle shall be found in article 27, paragraph 3, of our Constitution together with the obligation to pursue rehabilitation through punishment.

Moreover, articles 7 and following reaffirm **the right for all to equal**